



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO SEGRETERIA DEL PROVVEDITORE

2011

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI "SPINA 3"
Via Orvieto 1/33a-35 – Torino

Allegato 2

NORMATIVA



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
DIV. II SEZ. A ALL. DEM.

PROT. N. 207251/1.1

ROMA, LI' 22 OTT. 1993

CIRCOLARE N. 3374/5824

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

e, p. c.

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI C.S.S.A.
ADULTI
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI MAGAZZINI
VESTIARI
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO
AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"
R O M A

OGGETTO: Alloggi demaniali.-

Si informano le SS.LL. che, a seguito di ulteriori intese con le OO.SS., sono stati parzialmente modificati i criteri indicati nella circolare n. 3360/5810 del 20.4.1993 concernente la disciplina sull'assegnazione degli alloggi demaniali annessi agli istituti, da concedere a titolo oneroso e



Ministero di Grazia e Giustizia

- 2 -

per quelli indicati nella tab. "B" annessa al R.D.L. 30.7.1940 n. 2041, a titolo gratuito.

L'Amministrazione si atterrà, pertanto, alle regole che qui di seguito di elencano.

1) La graduatoria sarà formata facendo riferimento ai punteggi così determinati:

- per il reddito familiare complessivo:		
- fino a 40.000.000	punti	3,00
- fino a 60.000.000	punti	2,00 -
- fino a 80.000.000	punti	1,00
- oltre 80.000.000	punti	0,00
- anzianità di servizio:		
- per un anno o frazione di anno		
per un massimo di 20	punti	0,25
- composizione del nucleo familiare		
- per sfratto esecutivo in corso	punti	4,00
- per coniuge convivente a carico	punti	1,50
- per ogni figlio convivente a carico	punti	1,50
- per ogni genitore convivente a carico	punti	0,75

E' escluso, quindi, qualsiasi parametro relativo alle esigenze di servizio ed ai cosiddetti "motivi di sicurezza documentati".

Sono esclusi dalla graduatoria coloro che sono proprietari o locatari di alloggi ubicati nella sede di servizio o in comuni distanti non più di 50 km.

Sono, altresì, esclusi coloro i cui coniugi o figli sono proprietari di appartamenti, anche se locati a terzi, ubicati nella sede di servizio o in comuni distanti non più di 50 km., ed i detentori - a titolo gratuito - di appartamenti di proprietà dei genitori o dei suoceri.

2) Le esigenze di sicurezza saranno insindacabilmente valutate dall'Amministrazione la quale disporrà di un numero minimo di alloggi "di riserva", così, allo stato, individuati, tenuto conto delle disponibilità e delle ubicazioni:

- Civitavecchia	(liberi 3)	: 1
- Monza	(liberi 3)	: 1



Ministero di Grazia e Giustizia

- 3 -

- Parma	(liberi 5)	: 2
- Pozzuoli	(liberi 4)	: 1
- Roma "R.Coeli"	(liberi 2)	: 1
- Roma C.C.M. "N.C."	(liberi 9)	: 3
- Asinara	(liberi 19)	: 5

Detti alloggi non saranno posti a concorso e della loro eventuale utilizzazione sarà data notizia in forme compatibili con le esigenze di riservatezza.

Ove dovessero rendersi disponibili altri alloggi nelle regioni meridionali e nelle isole, l'Amministrazione provvederà ad integrare la quota di riserva.

3) Il personale in servizio al Dipartimento concorrerà all'assegnazione degli alloggi complessivamente disponibili in Roma, senza alcuna quota di riserva.

4) Il riesame della permanenza delle condizioni legittimanti l'assegnazione sarà operato ogni cinque anni.

5) Il trasferimento dell'assegnatario ad altra sede di servizio ovvero la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del D.A.P. comporteranno la liberazione dell'alloggio entro il termine di mesi sei.

6) I rapporti di locazione degli alloggi in concessione già in atto (e semprechè la detenzione effettiva sia iniziata in data anteriore al 12.11.1992) saranno sottoposti a immediata revisione.

A tal fine i locatari attuali saranno collocati in graduatoria virtuale ed avranno diritto alla prosecuzione del rapporto sino alla successiva verifica "di meritevolezza" semprechè, valutati i criteri generali, abbiano posizione antecedente o uguale a quella dell'ultimo assegnatario nella medesima sede di servizio.

Sono fatte salve comunque le assegnazioni operate in favore di chi, negli ultimi cinque anni, abbia subito procedure di sfratto esecutivo per ragioni diverse dalla morosità.

Coloro che, all'esito della verifica con la procedura virtuale, non avranno diritto alla prosecuzione del rapporto, dovranno liberare l'immobile entro il termine improrogabile di



Ministero di Grazia e Giustizia

- 4 -

diciotto mesi dalla comunicazione.

Le Direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di loro pertinenza comunicheranno tempestivamente e con i mezzi più efficaci, ivi compresa l'affissione in bacheche, a tutto il personale operante presso gli uffici e servizi della città la disponibilità degli alloggi attualmente liberi così come avranno cura di dare tale comunicazione per quelli che si renderanno liberi nel futuro.

Vorranno, altresì, indicare il numero di schedario ed il numero dei vani di cui si compone l'alloggio.

Verrà dalle SS.LL. concesso un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Tutte le domande, documentate, dovranno essere fatte pervenire, debitamente istruite, per il tramite del provveditorato competente, in unico plico, all'Ufficio Centrale del Personale - Div. II Sez. A - nel termine di gg. 15 dalla presentazione.

Le SS.LL. vorranno infine comunicare a tutto il personale dipendente degli Uffici e Servizi del territorio di competenza che le istanze già presentate sono da ritenersi nulle e che le stesse dovranno essere ripresentate in conformità della presente circolare.-

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot.n.: 085472/12
CIRCOLARE N.: 3360/5810

ROMA, 20 APR. 1993

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

e, p. c.:

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI C.S.S.A. ADULTI
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI MAGAZZINI VESTIARIO
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DELL'AMM.NE PENITENZIARIA
LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO AMM.VO
"G. ALTAVISTA"

ROMA

Oggetto: Alloggi demaniali. -

Come è noto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è usuario di alloggi di proprietà dello Stato che possono essere dati in concessione al personale dipendente.

Al fine di rendere sempre più trasparente l'azione dell'Amministrazione in ogni suo settore e, quindi, anche in quello della concessione, a titolo oneroso o, per quanto concerne gli alloggi di cui alla tabella B del D.R.L. 30.7.1940 n.2041, a titolo gratuito, si è addivenuti alla

SEGRETERIA



Ministero di Grazia e Giustizia

- 2 -

determinazione di istituire una commissione paritetica, presieduta dal Vice Direttore Generale e composta da rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative del personale, cui affidare la valutazione delle istanze di concessione.

La detta Commissione opererà sulla base di criteri già concordati con le OO.SS. ed esprimerà un parere obbligatorio in virtù del quale l'Amministrazione provvederà all'assegnazione degli alloggi.

Poichè ai sensi dell'art.8, lett. r) del decreto legislativo 30.10.1992 n.444 ai Provveditorati regionali è stata affidata l'attività istruttoria relativa all'assegnazione di detti alloggi demaniali, le SS.LL. vorranno rendere edotti di quanto sopra gli Uffici e Servizi dipendenti e, al tempo stesso, invitare il personale interessato, laddove vi siano alloggi disponibili, a presentare per il tramite delle Direzioni, istanze corredate della documentazione così come desumibile dai criteri che si allegano.

Occorre precisare ancora:

- che gli alloggi demaniali - indipendentemente dall'ufficio o servizio nella cui area sono ubicati - possono essere assegnati a tutti i dipendenti del D.A.P., degli Uffici, degli Istituti e dei Servizi dell'Amministrazione, in servizio nella città in cui è situato l'alloggio;
- che, per quanto concerne il D.A.P., si è convenuto con le OO.SS. di riservare un numero non inferiore al 10% degli alloggi complessivamente disponibili nella città di Roma al personale ivi in servizio;
- che ogni cinque anni si procederà a riesaminare la sussistenza delle condizioni che avevano già determinato l'assegnazione degli alloggi;
- che gli alloggi saranno concessi in uso al canone fissato dall'U.T.E. competente per territorio con le spese condominiali a carico degli utenti;
- che sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione degli alloggi, mentre fanno carico al concedente le spese di straordinaria manutenzione;
- che, a tale scopo, l'Amministrazione si impegna - ferme restando le disposizioni di carattere generale emanate dal



Ministero di Grazia e Giustizia

- 3 -

Demanio - ad assicurare la salubrità degli alloggi anche mediante ristrutturazione nelle quali saranno impiegati materiali di costo medio, tenendo presente la buona tecnica in uso per gli alloggi di civile abitazione.

Le Direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di loro pertinenza comunicheranno tempestivamente e con i mezzi più efficaci, ivi compresa l'affissione in bacheche, a tutto il personale operante presso gli Uffici e Servizi della città la disponibilità degli alloggi che dovessero rendersi liberi, avendo cura di indicare il numero di schedario ed il numero dei vani di cui si compone l'alloggio.

Verrà dalle SS.LL. concesso un termine improrogabile, non superiore a 30 giorni, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Tutte le domande correttamente istruite dalle SS.LL. e corredate della necessaria documentazione dovranno essere fatte pervenire, in unico plico, all'Ufficio Centrale del Personale - Div. 2° sez. A - nel termine di giorni 15 dalla presentazione.

Le SS.LL. vorranno infine comunicare a tutto il personale dipendente degli uffici e servizi del territorio di competenza che le istanze già presentate sono da ritenere nulle in quanto le stesse devono essere riprodotte in conformità dei criteri sopra elencati.

IL DIRETTORE GENERALE

At

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEMANIALI
IN CONCESSIONE

1 - Condizioni riferite:

Alta composizione del nucleo familiare:

- Per sfratto esecutivo in corso	punti	4
- Per coniuge convivente a carico	punti	1,50
- Per ogni figlio convivente a carico	punti	1,50
- Per ogni genitore convivente a carico	punti	0,75
- Per il reddito familiare complessivo		
fino a 40.000.000	punti	3
fino a 60.000.000	punti	2
fino a 80.000.000	punti	1
oltre 80.000.000	punti	0

2 - Alla anzianità di servizio:

- Per un anno o frazione di anno	punti	0,25
fino ad un massimo di 20		

3 - Alle esigenze di servizio:

a) Valutazione della qualità o necessità delle funzioni svolte o da svolgere anche nelle ipotesi di trasferimento di Ufficio	fino a punti	15
b) Motivi di sicurezza documentati	fino a punti	15

sono esclusi dalle concessioni gli occupanti di alloggi di proprietà ubicati nella sede di servizio o vicinanza (fino ad massimo di 10 km).



Ministero di Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

DIVISIONE II - SEZIONE A

Prot. n. 143810/2.1

Roma, li 15.07.1994

LETTERA CIRCOLARE

*Alta Paccetta
Cella in tecnica
" alle commissioni ministeriali
2/4 IV(A) 5/201*

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Al Sig. Direttore del Centro Nazionale Reclutamento della Polizia Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

PROVVEDITORI REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DEL P. ...
25 LUG. 1994
N° 20191

L O R O S E D I

OGGETTO: Nuovi criteri di assegnazione - a titolo oneroso - degli alloggi demaniali di pertinenza della Amministrazione Penitenziaria.

Di seguito alla circolare n.3374/5824 del 22.10.1993, considerando che, nel corso dell'esame delle domande presentate, sono sorti numerosi problemi interpretativi ed applicativi, appare necessario integrare le previsioni della predetta circolare, anche in

conformità alle direttive emanate dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio - in data 31.10.1988 con la circolare n.326.

Conseguentemente, allo scopo di consentire agli interessati di integrare la documentazione già proposta, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di assegnazione ed impartire, pertanto, le seguenti direttive:

1) - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

Ferma restando la validità delle istanze allo stato presentate, si comunica che, ai fini dell'assegnazione, a titolo oneroso, degli alloggi demaniali saranno, in via primaria, prese in considerazione le richieste avanzate dal personale in forza presso la struttura penitenziaria alla quale è annesso l'alloggio richiesto. Pertanto, soltanto in assenza di eventuali richieste da parte del predetto personale, saranno prese in considerazione le richieste di assegnazione avanzate dal restante personale in servizio nel comune in cui è ubicato l'alloggio da assegnare.

Le Direzioni che amministrano gli alloggi demaniali di pertinenza provvederanno all'affissione delle presenti disposizioni, quale notifica, presso la bacheca dell'Istituto per un termine non inferiore a giorni 15, notiziando contestualmente gli Uffici e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria siti nell'ambito comunale.

Il personale che ha già presentato istanza per l'assegnazione - a titolo oneroso - di un alloggio demaniale è tenuto a presentare, qualora non l'avesse già presentata, a corredo e/o integrazione della predetta, entro i 10 gg. successivi allo scadere della notifica di

cui sopra, alla Direzione dell'Istituto presso il quale é sito l'alloggio da assegnare e per il quale si concorre, la documentazione di cui al successivo punto 2.

I rapporti di locazione in concessione, a titolo oneroso, già in atto saranno sottoposti a immediata revisione. A tal fine, gli attuali concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini di cui sopra, alla Direzione dell'Istituto presso cui é sito l'alloggio in concessione, apposita istanza regolarmente corredata della documentazione prevista al successivo punto 2.

Le predette Direzioni invieranno le istanze di cui sopra al Provveditorato Regionale competente per territorio, il quale, dopo aver controllato che le stesse siano corredate della documentazione prevista, le rimetterà, in un unico plico, a questo Ufficio - Divisione II Sezione A - , nel termine di giorni 15 dalla data di ricezione, al fine di consentire la predisposizione di una graduatoria "virtuale".

Coloro i quali risulteranno collocati, nella graduatoria "virtuale", in posizione antecedente o uguale a quella dell'ultimo assegnatario nella medesima sede di servizio, avranno diritto alla prosecuzione del rapporto di locazione in corso fino allo scadere dell'attuale contratto.

Coloro i quali, collocati nella graduatoria "virtuale", non avranno titolo al mantenimento dell'alloggio in godimento dovranno lasciare libero l'immobile entro il termine improrogabile di giorni 180 dalla notifica di rilascio.

2) - DOCUMENTI UTILI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

a) - provvedimento esecutivo di sfratto;

- b) - atto di citazione o intimazione di sfratto;
- c) - stato di famiglia;
- d) - ultima dichiarazione dei redditi relativa a ciascun componente il nucleo familiare compreso nello stato di famiglia (Mod. 101; Mod. 730; Mod. 740; Mod.201; Mod. 402);
- e) - attestato di servizio rilasciato dalla Direzione dell'Istituto o servizio presso il quale si é in forza;

N.B. I predetti documenti dovranno essere presentati in originale o copia autenticata.

3) - CRITERI DI ATTRIBUZIONE.

A) - CONDIZIONI LOCATIVE:

- provvedimento esecutivo di sfratto di data non anteriore a due anni.....punti 5,00
- atto di citazione o intimazione di sfratto, secondo le norme di procedura civile, di data non anteriore a due anni.....punti 3,00

N.B. i punteggi di cui sopra non si cumulano.

B) - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (oltre il titolare):

- da 1 a 2 unità.....punti 2,00
- da 3 a 4 unità.....punti 3,00
- da 5 a 6 unità.....punti 4,00
- da 7 unità ed oltre.....punti 5,00

C) - REDDITO NUCLEO FAMILIARE (risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare: modello 101, 730, 740, 201, 402):

- per reddito complessivo fino a £. 40 milioni punti 5,00
- per reddito complessivo fino a £. 60 milioni punti 3,00
- per reddito complessivo fino a £. 80 milioni punti 1,00
- per reddito complessivo oltre £ 80 milioni punti 0,00

D) - PERMANENZA NELLA SEDE DI SERVIZIO:

- per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.....punti 0,25

A parità di punteggio, prevarrà la maggiore anzianità di servizio prestato; a parità di servizio prestato, prevarrà la composizione del nucleo familiare.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione, in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto di locazione.

4) - CASI DI ESCLUSIONE:

Sono esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che risultino, loro stessi o qualcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari, comproprietari, usufruttuari, titolari di diritto di abitazione o concessionari di alloggi (anche se locati a terzi) ubicati nella sede di servizio o in località distante da essa non più di 50 Km, non rientra in questa ultima ipotesi il personale in servizio presso gli istituti di Pianosa, Gorgona, Asinara e Favignana.

Per esigenze di "sicurezza", che saranno insindacabilmente valutate dall'Amministrazione, il Dipartimento disporrà di un numero minimo di alloggi "di riserva", che non saranno posti a concorso.

I predetti, tenuto conto delle disponibilità e della loro ubicazione, sono stati, allo stato, individuati come di seguito riportato:

- Asinara	n.5
- Civitavecchia	n.1
- Monza	n.1
- Parma	n.2
- Pozzuoli	n.1
- Roma "Regina Coeli"	n.1
- Roma "Rebibbia N.C."	n.3

Il riesame della sussistenza delle condizioni, legittimanti l'assegnazione, sarà operato ogni quattro anni (periodo massimo di validità contrattuale di

locazione stipulato con l'Ufficio del Registro competente per territorio).

In caso di trasferimento ad altra sede o di cessazione dal servizio, l'assegnatario é tenuto a lasciare libero l'alloggio in godimento, entro il termine di giorni 180.

Si chiarisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio valido sia per la graduatoria "reale" sia per quella "virtuale", si terrà conto della sola documentazione allegata in originale o in copia autenticata.

Non saranno dichiarati assegnatari, ancorchè utilmente collocati in graduatoria, coloro i quali abbiano reso dichiarazioni risultate non veritiere o prodotto una falsa documentazione.

Qualora, dovesse risultare che l'assegnazione é stata conseguita sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione tali da inficiare l'ordine della graduatoria, si procederà, nei confronti dell'assegnatario, alla revoca dell'assegnazione e, in caso di resistenza al rilascio dell'immobile, allo sfratto in via amministrativa.

Restano comunque impregiudicate, le eventuali conseguenze di natura amministrativa, penale e civile.

La graduatoria finale, redatta dalla Commissione, sarà trasmessa da questo Ufficio alle direzioni degli Istituti penitenziari per adulti che amministrano gli alloggi, contestualmente al dispositivo formale di assegnazione agli aventi diritto.

La predetta graduatoria dovrà essere affissa, per 15 giorni consecutivi, nella bacheca della direzione di pertinenza.

Decorso il predetto termine, la Direzione dello

Istituto provvederà ad ogni successiva incombenza di pertinenza, rimettendo a questo Ufficio copia del verbale di consegna dell'alloggio assegnato.

Si precisa che ogni qual volta dovesse rendersi disponibile uno degli alloggi in oggetto indicati, le Direzioni, che amministrano tali immobili, sono tenute a darne immediata comunicazione a questo Ufficio, rimettendo contestualmente copia del verbale di riconsegna dell'immobile dal quale sia possibile desumere anche lo stato di conservazione, al fine di una eventuale, immediata, assegnazione.


Infine, si chiarisce che esulano dalle presenti disposizioni gli alloggi destinati, "a titolo gratuito", all'Autorità Dirigente dell'Istituto ed al Comandante di Reparto.

Le disposizioni di cui sopra annullano ogni precedente direttiva, in materia emanata, che contrasti con quanto con la presente disciplinato.

IL DIRETTORE GENERALE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 febbraio 2007

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 95081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «Gazzetta Ufficiale» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI-NORMATIVI

LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9.

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 novembre 2006, n. 314.

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria Pag. 12

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Boscoreale Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 12 ottobre 2006.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - regione Liguria Pag. 17



Consegnato copia: dr. Fazio
dr. Castelli
dr. Arcani

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia Roma 74», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 19

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Sistema aree protette (parchi nazionali ed aree marine), nel valore di € 0,65 Pag. 20

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Dino Buzzati, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60 Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Programma di accelerazione nel Centro-Nord (delibera CIPE 34/2005) - Assegnazione definitiva di una prima quota di euro 83.575.430 a favore delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia. (Deliberazione n. 135/2006) . Pag. 22

Istituto nazionale di alta matematica
«Francesco Severi» di Roma

DECRETO 2 febbraio 2007.

Modifica del decreto 31 ottobre 2006 relativo alle disposizioni per le elezioni di primo grado del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di Alta Matematica con procedure telematiche. Pag. 23

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2006.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3703) Pag. 24

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2006.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3727) Pag. 24

Libera università internazionale
degli studi sociali Guido Carli di Roma

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2007.

Modificazioni allo statuto. Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5, 6, 7 e 8 febbraio 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 26

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituto «Associação Escola Graduada de São Paulo-Graded School» - Brasile Pag. 27

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril RK» Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricoflu» Pag. 27

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daruma». Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostavasin» Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasosterone» Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali. Pag. 28

Provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di specialità medicinali. Pag. 31

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Fentanyl Hameln» Pag. 31

Autorità di bacino della Puglia: Piano di assetto idrogeologico della regione Puglia Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 dicembre 2006.

Graduatorie regionali di cui all'articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane - 34° bando di attuazione.

07A01084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. 314

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;

Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorità:

a) al personale che ricopre gli incarichi indicati all'articolo 2, comma 1;

b) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 1;

c) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 2;

d) al personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 5, comma 1.

3. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.

4. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipline dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-b) (omissis);

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.».

- La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani».

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 18 (Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilita'). - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui e' destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilita' di locali.

5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilita' per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilita'.».

Art. 2.

Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto

1. Gli alloggi di servizio sono assegnati in concessione a titolo gratuito al personale con incarico di:

- a) direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
- b) comandante del reparto di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
- c) provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

2. All'atto del conferimento di uno degli incarichi indicati al comma 1, e' disposta l'assegnazione dell'alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all'articolo 7.

3. All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dall'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo il divieto di occupare locali diversi da quelli destinati dall'Amministrazione penitenziaria alla specifica funzione.

4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro della giustizia puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla giustizia possono fruire di alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3.

Alloggi non utilizzati

1. I soggetti indicati dall'articolo 2 prendono possesso dell'alloggio assegnato entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.

2. In ogni caso, fino alla scadenza del termine indicato al comma 1, l'alloggio non occupato non puo' essere assegnato ad altro personale.

3. In caso di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 1, l'alloggio puo' essere assegnato a titolo oneroso ad altro personale, per motivi di servizio.

4. La concessione di cui al comma 3 non puo' superare la durata massima di un anno, rinnovabile, una sola volta, ed e' disposta con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.

Art. 4.

Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio

1. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, puo' essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, con priorita' assoluta rispetto agli altri soggetti indicati al comma 2 ed all'articolo 5. La durata della concessione e' correlata alle esigenze di sicurezza poste a base del trasferimento.

2. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attivita' fuori dalla sede di servizio, puo' essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell'incarico.

3. L'assegnazione prevista dai commi 1 e 2 e' disposta dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, su domanda dell'interessato. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alle disponibilita', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 6.

4. La concessione a titolo gratuito per ragioni di servizio prevista dal presente articolo non puo' superare la durata di tre anni. Se le ragioni di servizio perdurano, puo' essere disposta la proroga della concessione, per un ulteriore triennio, non

rinnovabile.

Art. 5.

Sedi disagiate

1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Nelle sedi di cui al comma 1, sono in ogni caso a carico degli occupanti gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale

1. Gli alloggi di servizio rimasti disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5 sono assegnati, in concessione temporanea a titolo oneroso, al personale che ne faccia richiesta.

2. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri e le modalita' per le assegnazioni.

3. L'Amministrazione penitenziaria assicura la preventiva comunicazione al personale presente nella sede di servizio delle seguenti informazioni:

- a) numero delle unita' immobiliari disponibili;
- b) criteri per la loro assegnazione;
- c) termini e modalita' di presentazione della domanda;
- d) titoli valutabili e ulteriori regole del procedimento.

4. L'Amministrazione penitenziaria valuta i seguenti titoli:

- a) anzianita' complessiva di servizio;
- b) anzianita' di sede;
- c) composizione del nucleo familiare;
- d) presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.

5. Presso ogni provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il provveditore regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili nel territorio di competenza. La commissione resta in carica due anni ed e' composta da cinque dipendenti dei ruoli civili e della Polizia penitenziaria, di cui uno con qualifica dirigenziale, che la presiede. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.

6. La concessione ha durata non superiore ad otto anni.

7. Nel caso di particolari esigenze personali e familiari, la durata della concessione puo' essere prorogata per un ulteriore biennio e per una sola volta.

Art. 7.

Requisiti soggettivi e cause di esclusione

1. E' escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate negli articoli 2, comma 1, lettera c), 4, comma 2, 5 e 6 dispone di una abitazione in proprieta', in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella localita' sede di servizio o comunque in localita' prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.

Art. 8.

O n e r i

1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi, qualunque sia il titolo della concessione, i seguenti oneri:

a) spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;

b) spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio;

c) spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso. Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune.

2. Sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese relative a:

a) impianti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni ritenuti necessari;

b) servizi per la prevenzione incendi;

c) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;

d) assicurazioni, se ritenute necessarie dall'Amministrazione, imposte e tasse relative agli immobili ed agli impianti connessi;

e) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione.

3. Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.

Nota all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 1609 del codice civile:
«Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».

Art. 9.

Rilascio dell'alloggio

1. Gli alloggi assegnati in concessione gratuita a soggetti che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5, sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del collocamento in quiescenza.

2. Gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6 sono liberati dall'occupante entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Detta comunicazione e' effettuata entro sette giorni dall'adozione dell'atto.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo che, in caso di inosservanza, si procedera' direttamente con le modalita' di cui al comma 4.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, un

rappresentante dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di mancato rilascio dell'alloggio, provvede all'asporto del mobilio e degli altri oggetti di pertinenza dell'occupante in un locale dell'Amministrazione, redigendo apposito verbale.

5. Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 4 sono anticipate dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante.

6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'occupante decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) concessione dell'alloggio in uso a terzi;

c) sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione;

d) mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.

7. Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 10.

Determinazione del canone di occupazione

1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione e' stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita' del presente articolo.

2. Il valore locativo e' determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.

3. La superficie convenzionale e' stabilita sommando:

a) la superficie abitabile dell'alloggio;

b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario.

4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.

5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, e' fissato in:

a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato e' determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.

3. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti

in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per la zona urbana del centro storico;

b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica;

c) 1,00 per la zona urbana periferica;

d) 0,90 per la zona agricola.

11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;

b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;

c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.

12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 se lo stato e' normale;

b) 0,80 se lo stato e' mediocre;

c) 0,60 se lo stato e' scadente.

13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio e' situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.

14. Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani); l'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato tale articolo limitatamente alle locazioni abitative:

«Art. 22 (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975).

- Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato e' fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il costo base di produzione e' determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

- b) dell'incidenza del contributo di concessione;
- c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
- d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, e' tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone e' quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'art. 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.»

Art. 11.

Comunicazioni agli uffici finanziari

1. Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 12.

Unita' abitative ad uso temporaneo

1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unita' abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.

2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unita' abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, e' stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

3. Sono, altresì, individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei

quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.

4. L'utilizzo di tali unita' importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

5. La gestione amministrativo-contabile delle unita' abitative indicate ai commi 1 e 3 e' di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 puo' essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:

- a) permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, gia', valutati al momento dell'assegnazione;
- b) accertata impossibilita' di reperire nell'immediato altra abitazione nella localita' di servizio;
- c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermita' di un convivente;
- d) prossimita' del collocamento a riposo;
- e) previsto trasferimento ad altra sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 novembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 363

15.2.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 14:59:30

Stampa

Chiudi